



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr. Federico LORENZINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8958 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

- Pantone Giacomo (C.F. PNTGCM95P21G942Q), rappresentato e difeso dall'avv. Vito Andrea Auletta ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Matera, in via della Croce n. 9 (pec: avvitoandreaau-letta@pec.giuffre.it);
- Fasanella Domenico (C.F. FSNDNC67M06G942L), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Via Pienza n. 74 (pec: lorenzo.luca@cert.ordineavvocatipotenza.it);
- Satriano Antonio (C.F. STRNTN81B02E977X), rappresentato e difeso dall'avv. Vito Andrea Auletta ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Matera, in via della Croce n.9, (pec: avvitoandreaau-letta@pec.giuffre.it);
- Mallia Egidio (C.F. MLLGDE72T071754J), rappresentato e difeso dall'avv.

Morena Di Dio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Via Sanremo n. 28 (pec: didio.morena@pec.it);

- Delorenzo Marco (C.F. DLRMRC66R23G902O), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Vaccaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in Via Sanremo n. 28 (pec: carmelo.vaccaro@pec.basilicatanet.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Rocco Lotito, il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Ilda Coluzzi, nonché l'Avv. Carmelo Vaccaro, anche per delega degli avv.ti Vito Andrea Auletta e Morena Di Dio, e l'Avv. Luca Lorenzo;

premessi in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11/9/2023 la Procura regionale conveniva in giudizio Pantone Giacomo, Fasanella Domenico, Satriano Antonio, Mallia Egidio e Delorenzo Marco in ordine ad un'ipotesi di danno erariale relativa alle illecite percezioni di contributi comunitari finanziati dalla U.E. a valere sulla Misura 6, sottomisura 6.1, del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 *“Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”*, ritenendo che le stesse rappresentassero una indebita *deminutio* per il patrimonio pubblico.

In seguito a dettagliata notizia acquisita a mezzo stampa, e a conseguente richiesta al Procuratore presso il Tribunale di Potenza ex art. 58 c.g.c., perveniva al PM corposa documentazione relativa a procedimento penale, scaturito

dall'attività di indagine svolta dal Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Agroalimentare e Forestale della Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Gruppo di Potenza, relativo all'illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte dell'Azienda agricola di Pantone Giacomo con l'intermediazione fraudolenta di Satriano Antonio, Fasanella Domenico, Mallia Egidio e Delorenzo Marco.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo si evince quanto segue. Il finanziamento, concesso per il complessivo importo di € 70.000,00 per interventi riguardanti particelle aziendali del foglio 34 e 42 del Comune di Pietrapertosa facenti parte dell'azienda di Pantone Giacomo, rientrava nel bando approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 314 del 13/04/2018, e prevedeva, dopo la liquidazione del 70% dell'aiuto quale prima rata, l'erogazione del restante 30% unicamente a seguito della verifica della corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

La Procura evidenziava come da tale piano, allegato alla domanda di aiuto inserita in data 02/05/2018 nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) attraverso il CAA CIA di Potenza e redatto in data 14/05/2018 dal Dott. Satriano Antonio, tecnico incaricato da Pantone Giacomo:

- si evincesse, quanto al progetto dell'impresa, che il miglioramento pascolo attraverso la messa a coltura di alcuni terreni costituiva obiettivo aziendale 2018 riguardante un'area della complessiva estensione di circa 16.25.00 ettari in località Volacine, a cavallo tra i fogli di mappa 34 e 42 (cfr. sezione 3.1.1 - progetto d'impresa);

- nel dettaglio, nella sezione 3.2.2 si riportasse quanto segue: *"Dal punto di vista della consulenza aziendale, nell'ambito del PSA e nello specifico "Lavorazioni*

agrarie consistenti in estirpazione arbusti, pareggiamento del terreno, aratura andante e profonda, spietramento superficiale, realizzazione drenaggi (linee di scolo) lavori preparatori, concimazione e semina delle particelle n.28-30-33-34-160 del foglio di mappa 34, particelle n.2-4-5-6-7-8-9-10-21 del foglio di mappa 42 per circa 16.25.00 ettari interessati su una superficie catastale di ettari 22.76.46 si è pensato di mettere a coltura dette superfici per incrementare la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) a favore di coltura foraggiere e cerealicole per garantire un giusto approvvigionamento al bestiame attuale e futuro".

Con riferimento alla domanda in questione, l'AGEA comunicava di aver liquidato l'acconto di € 49.000,00 (con valuta 09/08/2019) ed il saldo di € 21.000,00 (con decreto n. 371 dell'08/06/2020).

A seguito dell'attività di indagine svolta dal Gruppo di Potenza della Regione Carabinieri Forestale emergeva, però, che, come accertato in particolare dalle ortofoto delle particelle del foglio 42 e 34 del Comune di Pietrapertosa prelevate dal sito RSDI Basilicata, tali lavorazioni erano state già realizzate prima della presentazione della domanda di aiuto: dalle ortofoto del 2017, infatti, si rilevava che dette aree erano state già dissodate e trasformate da pascoli a seminativi; tale conclusione veniva avvalorata dal fatto che, se i lavori di dissodamento fossero stati ultimati nella data dichiarata dal beneficiario, all'atto dell'accesso da parte del Nucleo Investigativo (12/05/2020) le particelle interessate non avrebbero potuto presentare lo stato delle colture in atto.

Nella prospettiva attorea, all'indebita acquisizione del contributo da parte del Pantone avevano concorso, oltre al summenzionato tecnico, anche Fasanella Domenico, App. Sc. Addetto alla Stazione Carabinieri Forestale di

Pietrapertosa, il Dott. Marco Delorenzo, Direttore del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, e il Dott. Mallia Egidio funzionario dell'Ente Parco: si evidenziava, infatti, come Giacomo Pantone, per il tramite del suo amico Fasanella Domenico, avesse contattato il Dott. Mallia Egidio, funzionario dell'Ente Parco, al fine di ottenere sollecitamente il nulla osta necessario per effettuare i previsti lavori e non perdere il finanziamento, intento che veniva prontamente conseguito visto che, presentata l'istanza in data 03/12/2019, dopo appena due giorni veniva emesso il provvedimento richiesto (cfr. nota prot. 1846 del 05/12/2019).

Dai riscontri documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, tuttavia, emergeva che il dissodamento dei terreni era già stato eseguito prima del nulla osta dell'Ente Parco; i controlli, con l'utilizzo della piattaforma WEB GIS – RSDI – Piano del Parco, erano stati effettuati direttamente dal dott. Delorenzo. Conseguentemente, ritenendo sussistenti il danno erariale, corrispondente alle somme indebitamente erogate di cui sopra si è detto, e gli altri presupposti della responsabilità amministrativa, veniva emesso invito a dedurre ritenendo che l'intero danno di €.70.000,00 dovesse essere addebitato a titolo di dolo e in solido a tutti i summenzionati autori delle condotte descritte.

Da parte di alcuni invitati venivano, quindi, presentate controdeduzioni che il PM riteneva non potessero essere accolte, così emettendo atto di citazione.

Nell'atto introduttivo il Requirente evidenziava che *«L'aver richiesto il finanziamento a valere su terreni già avviati a coltura da tempo ha chiaramente distratto fondi pubblici destinati agli obiettivi della misura impedendo anche ad altri giovani – in possesso dei requisiti – di potervi eventualmente accedere.*

Infatti, dalle ortofoto si evince che nel 2017 le particelle 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 27

del foglio 42 erano già dissodate e messe in coltura». Tali superfici, a partire dalla domanda 70388099965 del 15/06/2017, erano state dal Pantone dichiarate seminate ed inserite *«...per tutti gli anni successivi nelle domande di aiuto (domanda unica di pagamento, domanda sviluppo rurale, domande di accesso riserva nazionale) così beneficiando degli altri aiuti che viceversa venivano erogati sulle superfici seminate»*; ne conseguiva, quindi, che *« se da una parte Pantone aveva beneficiato dello stato seminativo dei luoghi ottenendo gli aiuti previsti dal 2017 in poi, con l'assegnazione dei finanziamenti di cui al PSR 2014/2020 Misura 6 sottomisura 6.1 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" intendeva, viceversa, ottenere ulteriori contributi rappresentando invece le aree come incolte»*.

Sotto il profilo soggettivo, sia Pantone Giacomo sia il tecnico Satriano Antonio *«...erano perfettamente consapevoli che i terreni indicati nel PSA erano stati già oggetto di interventi precedenti e quindi erano consapevoli che senza la falsa rappresentazione della realtà non avrebbero potuto ottenere il finanziamento chiesto»*.

L'App. Sc. Fasanella Domenico, inoltre, *«pur essendo consapevole che i lavori di dissodamento delle superfici aziendali ammesse a finanziamento erano già stati realizzati nel 2017, si adoperava nei confronti dell'Ente Parco per il rilascio del nulla osta per la realizzazione degli interventi, in mancanza del quale il Pantone non avrebbe ottenuto il contributo»*.

Dalle intercettazioni, poi, emergeva che il Dott. Mallia Egidio, era stato subito disponibile *«... a predisporre il nulla osta per evitare al Pantone la perdita dei fondi e a parlare con il Direttore dell'Ente per garantirne il rilascio»*, raccomandando peraltro *«...all'interlocutore di mantenere la massima*

riservatezza sulla cosa e di non fare telefonate a nessuno, nella consapevolezza dell'illiceità della condotta».

Quanto al Direttore del Parco Dott. Delorenzo Marco, *«...non solo aveva rilasciato un nulla osta alla realizzazione di lavori che aveva verificato essere stati eseguiti, ma aveva omesso di intervenire per evitare la condotta dolosa finalizzata ad ottenere il finanziamento».*

Il requirente, quindi, appurata *«...la piena responsabilità di tutti i soggetti indicati nell'esecuzione dello schema distrattivo delle risorse pubbliche»*, riteneva che gli stessi avessero dolosamente contribuito alla distrazione dei fondi pubblici, ponendo in essere condotte *«...imputabili alla scelta volontaria e consapevole di tutti gli autori del danno, scelta venuta in evidenza solo attraverso la consistente attività di investigazione condotta dal Nucleo della Regione Carabinieri Forestale della Basilicata...»*.

Quanto al riparto delle responsabilità, il PM, considerata la natura dolosa delle condotte, riteneva che l'intero danno di € 70.000,00 dovesse essere addebitato in solido a tutti gli odierni convenuti, chiedendo in via subordinata, per il solo Delorenzo Marco, che fosse *«... ritenuto responsabile quantomeno a titolo di colpa grave, attesa la sua condotta inescusabile che si è mostrata ben al di sotto della diligenza minima richiesta per funzione»*, e conseguentemente rispondesse in via sussidiaria e per la quota pari al 20% dell'intero danno contestato.

La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi i convenuti al pagamento in favore della Regione Basilicata della predetta, ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come per legge.

Con distinte memorie di costituzione del 14/2/2024, Antonio Satriano e

Giacomo Pantone, rappresentati dall'avv. Vito Andrea Auletta, ritenevano che la domanda proposta nei loro confronti fosse del tutto infondata, per i motivi di seguito sinteticamente indicati.

Evidenziavano, in primo luogo, che «...**il finanziamento previsto dalla sottomisura 6.1 in favore del sig. PANTONE Giacomo sarebbe stato emesso a prescindere dall'indicazione dei lavori indicati nel PSA ... nella relazione finale e dal nulla osta dell'Ente Parco**»: per l'aiuto forfettario di cui alla sottomisura 6.1 «... **non vi è obbligo di rendicontazione analitica, se non la rendicontazione del primo pagamento, dell'ultimo pagamento e la prova documentale dell'acquisto del bene/servizio innovativo indicato nel PSA, dietro presentazione di fattura** (si veda sul punto pag. 1 delle FAQ Regione Basilicata, doc. allegato n. 1). Prove di pagamento agli atti sulla cui legittimità non vi è dubbio».

I predetti convenuti rappresentavano, poi, che, dei lavori rendicontati dal Dott. Satriano nel computo metrico estimativo del 30.01.2020, veniva infondatamente contestata l'esecuzione dello spietramento superficiale in terreni pietrosi precedentemente arati: solo se, infatti, con *probatio diabolica*, si riuscisse a dimostrare che le pietre rappresentate nella foto prodotta dai Carabinieri Forestali si trovavano in quel luogo da oltre tre anni prima del sopralluogo effettuato nel maggio 2020, si potrebbe allora escludere che siano stati «... *il frutto di lavoro eseguito dopo la domanda di ammissione all'aiuto ...*»; non ritenevano rilevante neanche il fatto che dall'aerofotogrammetria i terreni fossero risultati privi di cespugli nell'anno 2017, in quanto lo sfalcimento di erba «... è operazione ben diversa dal dissodamento che invece è avvenuto come dimostrato dalla documentazione fotografica fornita dal sig. Pantone Giacomo

dopo la presentazione della domanda di aiuto avvenuta nel maggio 2018».

Inoltre, «... la particolarità della conformazione dei terreni oggetto di aiuto non esclude che il dissodamento dei terreni si renda necessario anche a distanza di un anno per consentire agli stessi di essere coltivati ...».

I suindicati convenuti, infine, ritenuto dirimente il fatto che l'AGEA avesse recuperato dal percettore l'importo dell'intero finanziamento, chiedevano rigettarsi la domanda di condanna proposta nei loro confronti.

Con separate comparse di risposta depositate il 28/2/2024 si costituivano il dott. Marco Delorenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Vaccaro, e il dott. Egidio Mallia, rappresentato e difeso dall'avv. Morena Di Dio; con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/3/2024 si costituiva l'App.Sc.Q.S.R.F. Fasanella Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lorenzo.

I suindicati convenuti evidenziavano in primo luogo come l'ipotesi accusatoria formulata a loro carico fosse speculare a quella di cui al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Potenza, e che quest'ultima non fosse stata in quella sede accertata con sentenza passata in giudicato: ciò avrebbe dovuto essere valutato ai fini sia di un immediato rigetto della domanda attorea sia, in subordine, della sospensione del procedimento contabile, ex art. 106 c.g.c.

Doveva, inoltre, in via preliminare escludersi la sussistenza di un danno erariale perseguibile, atteso che le somme oggetto del finanziamento in questione risultano oggetto di provvedimento cautelare a carico del percettore, e quindi vincolate per l'eventuale recupero da parte dell'avente diritto (Regione Basilicata-AGEA di Roma).

In ogni caso, nel merito, rappresentavano come, effettuata una corretta

ricostruzione dei fatti, l'ipotesi accusatoria formulata nei loro confronti apparisse assolutamente inconsistente, conclusione alla quale era giunto anche il PM penale nelle conclusioni rassegnate all'udienza tenutasi in data 5/2/2024 (e di cui, nelle comparse depositate il 28/2/2024, si riportavano stralci).

Si evidenziava, inoltre, come la contestazione relativa al reato di falsità ideologica del nulla-osta del 5.12.2019, con il quale sarebbe stata autorizzata l'esecuzione di lavori già ultimati da tempo, fosse del tutto priva di fondamento.

Il nulla-osta in questione, infatti, di tipo non paesaggistico ma naturalistico, e non avente natura di autorizzazione, non era destinato a provare gli interventi non ancora eseguiti, ma soltanto a dettare prescrizioni – sulla base delle previsioni del Piano del Parco dettate per la specifica zona nella quale insistevano le particelle interessate – in ordine alle modalità di realizzazione di un elaborato progettuale già approvato e autorizzato dalla Regione Basilicata.

Nelle comparse del dr. Delorenzo e del dr. Mallia si escludeva, inoltre, anche la sussistenza degli estremi del reato di truffa, non essendo di certo venuti ad esistenza i relativi elementi oggettivi e soggettivi e non essendovi alcuna emergenza, sia pure indiziaria, che potesse consentire di sostenere la sussistenza di un previo accordo con il Pantone sul futuro utilizzo del nulla osta; tale provvedimento, peraltro, non era sicuramente necessario per l'acquisizione dei finanziamenti pubblici in questione, non potendo, pertanto, essere riconosciuto alcun contributo causale alla produzione del contestato evento da parte degli esponenti.

In tutte le comparse all'esame i convenuti concludevano affinché, in via preliminare, si disponesse la sospensione del procedimento contabile, ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del procedimento penale pendente, e, nel

merito, si rigettasse la domanda di condanna proposta nell'atto di citazione, risultando le somme di cui al finanziamento Regionale sequestrate e comunque riscosse dall'avente diritto ed essendo emerso che nessuna responsabilità poteva essere ascritta a loro carico.

All'odierna pubblica udienza il P.M. e i difensori dei convenuti illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Deve evidenziarsi, in via pregiudiziale, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, avanzata da alcune difese ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in considerazione della pendenza, sugli stessi fatti posti alla base del presente giudizio, di procedimento penale che sarebbe da considerarsi di carattere pregiudiziale.

Già nella vigenza del vecchio rito contabile, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite era granitica (fin dalle risalenti ordinanze n. 3/2012 e n. 2/2013) nell'affermare che la pendenza di un processo penale sugli stessi fatti oggetto del processo contabile, ed anche la parziale o totale comunanza del materiale probatorio raccolto nei due processi, non consente la sospensione necessaria del processo contabile ex art. 295 c.p.c. (corrispondente al vigente art. 106 c.g.c.) per la mancanza di una pregiudizialità in senso tecnico.

L'art. 106 c.g.c. conferma e consacra questa interpretazione, prevedendo espressamente che l'ipotesi di pregiudizialità necessaria sussiste solo “*quando la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca il necessario antecedente da cui dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*”. In

altri termini, il codice prevede che il processo può (e deve) essere sospeso solo qualora la legge preveda espressamente che un altro giudice debba previamente accertare con efficacia di giudicato alcuni fatti logicamente pregiudiziali alla decisione del giudice che procede, al quale resta precluso l'esame incidentale (cfr. ad es. l'art. 14 c.g.c.); in tutti gli altri casi non sussiste alcuna pregiudizialità, anche qualora sui medesimi fatti penda processo penale e in relazione ad essi sia contestato il dolo.

Ai fini della sospensione necessaria del processo contabile ex art. 106 c.g.c., infatti, non può avere alcun rilievo la circostanza che i fatti da accertare siano sovrapponibili a quelli contestati in sede penale, né l'accertamento di tale giudice può ritenersi un antecedente giuridico rilevante nella configurazione della responsabilità amministrativa dedotta nel giudizio contabile.

Tra il processo penale e il processo amministrativo-contabile sussiste, infatti, una reciproca indipendenza delle differenti modalità di accertamento della verità giudiziale, anche in relazione alla prospettazione attorea, ed è quindi dovere del giudice valutare in piena autonomia il materiale raccolto dalla procura contabile (in tal senso cfr. SS.RR. n. 1/2017; in senso sostanzialmente analogo SS.RR. n. 8/2015).

Deve, inoltre, essere rilevava l'infondatezza delle difese che hanno preteso di inferire l'inesistenza di un danno erariale perseguibile dall'esecuzione di un provvedimento cautelare in sede penale, con apposizione di un vincolo «... per l'eventuale recupero da parte dell'avente diritto ...».

Condivisibile giurisprudenza ha stabilito che: «... raggiunta la prova del danno erariale, sarà poi l'Amministrazione danneggiata in fase esecutiva a dover verificare quanto sia stato eventualmente già restituito e/o pagato dai

garanti....»; «... una riduzione del danno erariale può essere stabilita dal Collegio solo laddove nel giudizio contabile sia raggiunta una piena prova circa l'esistenza di reintegri patrimoniali effettivi delle risorse pubbliche derivanti da sentenze civili o transazioni» (C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 695/2023).

Dalla documentazione agli atti non risulta che le somme siano state effettivamente recuperate, essendo fatte solo oggetto di un provvedimento di sequestro, la cui natura cautelare, diversamente *«... dalla confisca che ha natura ed effetti definitivi, mantiene attuali le ragioni e l'interesse della Procura regionale ad ottenere la sentenza di condanna, quale titolo per il risarcimento del danno subito»* (C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 44/2023).

Qualora, pertanto, sia accertato un danno erariale certo ed attuale non ancora rifiuto con riferimento al momento del giudizio, dell'eventuale successivo recupero di somme dovrà tenersi conto in sede di esecuzione della decisione.

Nel merito, il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali connessi alla mancata corretta realizzazione del fine pubblico connesso a finanziamenti comunitari o, comunque, all'indebita percezione degli stessi.

La pretesa risarcitoria appare fondata, per le ragioni di seguito illustrate.

Il bando relativo alla Sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014/2020 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", approvato con DGR 13 aprile 2018, n. 314, specifica che il finanziamento pubblico è rivolto *«...ad agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte, concorrendo a soddisfare...»*, tra gli altri, *«... i seguenti fabbisogni primari:*

1. F5. Promuovere l'aumento della dimensione economica delle imprese agro-

forestali e l'orientamento al mercato;

2. F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano...» (art. 3).

Le condizioni poste a base del finanziamento sono chiaramente indicate all'art. 7 del Bando, dove è specificato:

- che *«L'aiuto forfettario è concesso in conto capitale quale sostegno allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del PSA»* (il Piano di Sviluppo Aziendale che avrebbe dovuto essere compilato *«...chiaramente ed adeguatamente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza»*, ai sensi dell'art. 6);
- che ***«Il PSA deve essere sviluppato esclusivamente in funzione dell'aiuto forfettario previsto nell'ambito della sottomisura 6.1. Pertanto, il valore economico complessivo degli interventi previsti nel PSA dovrà essere almeno pari al valore dell'aiuto forfettario richiesto nella domanda di sostegno»***;
- che *«...sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA»*, da considerarsi attuato a condizione che il beneficiario avesse completato le attività e raggiunto gli obiettivi previsti dallo stesso PSA.

All'art. 13 del bando, infatti, si è stabilito che l'erogazione della seconda rata a saldo sarebbe stata effettuata *«... previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA»* e che *«Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento»*.

Orbene, dallo schema riassuntivo riportato al punto 4.2.4 del PSA del 14/5/2018 si evincono chiaramente gli obiettivi finali posti a base della richiesta di

finanziamento e le azioni previste per il relativo conseguimento:

1) *“Miglioramento delle fasi del processo produttivo attraverso beni innovativi”*, da realizzare con *“Acquisto di rotopressa a camera Mod. 420 L Mascar (acquisto beni innovativi)”*; 2) *“Ampliare la SAU...”* (Superficie agricola utilizzata) *“...a ex-seminativi e pascoli per ottimizzare la performance produttiva ed economica dei foraggi e cereali”*, effettuando *“Coltivazione (lavorazioni agrarie) consistenti in estirpazione arbusti, dissodamento, aratura, frangizzollatura, erpicatura, semina delle particelle c. 28-30-33-34-160 del foglio di mappa 34, particelle c. 2-4-5-5-7-8-9-10-21 del foglio di mappa 42 per circa 16.25.00 ettari interessati dall'intervento su una superficie catastale di ettari 22.76.46”*; 3) *“Migliorare le fasi di processo, rispettare gli avvicendamenti, testare nuove tecniche per ottimizzare il processo produttivo”* attraverso *“Consulenza agronomica e PSA”*».

Il progetto dell'impresa è riportato nella sezione 3 del PSA, dove, nella descrizione della strategia aziendale (punto 3.1), con riferimento ai fabbisogni dell'azienda (punto 3.1.1) è esplicitato: *«L'azienda agricola zootecnica Pantone Giacomo al fine di migliorare e velocizzare le coltivazioni foraggicole, predominanti nel piano di coltivazione 2018, indispensabili evidentemente per l'alimentazione del bestiame, necessità di una macchina rotopressa innovativa. Tale macchina è pensata per un utilizzatore alla ricerca di eccellenti produttività ed affidabilità abbinate a costi d'esercizio contenuti e facilità d'utilizzo. Elevata produttività ottenuta operando a velocità di lavoro sostenute, a fronte di un basso assorbimento di potenza. La pressatura di insilato, foraggio e paglia è un compito impegnativo, che richiede macchine progettate con cura. Per comprimere il prodotto con la giusta dimensione e densità, il processo di*

pressatura deve essere efficiente ma delicato con il foraggio. Altro fabbisogno aziendale riguarda l'aumento delle superfici ex-pascolive indispensabili per la produzione di foraggiere e cereali per far fronte all'allevamento aziendale, per cui il miglioramento pascolo attraverso la messa a coltura di alcuni terreni costituisce un obiettivo aziendale del 2018. L'area interessata ha un'estensione complessiva di circa ha 16,25,00 e ricade alla località Volacine a cavallo tra due fogli di mappa, il 34 e il 42».

Con riferimento all'incremento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), è ulteriormente specificato quanto segue (punto 3.1.2):

«Oggi, l'azienda punta ad un miglioramento dei terreni ex-pascolivi per aumentare la SAU aziendale, in modo tale da soddisfare il carico di foraggio per gli animali e quello di cereali per la vendita della granella tal quale alle cooperative di conferimento. Quindi la strategia aziendale a valere sulla sottomisura 6.1 è quella di mettere a coltivazione circa 16.25.00 ettari, dissodando ed estirpando arbusti ...».

Il PSA contiene, poi, la descrizione dettagliata degli obiettivi e delle azioni previste (punto 3.2), nel cui ambito è stato chiarito:

- «Gli obiettivi intermedi e finali indispensabili per raggiungere la performance produttiva ed economica dell'azienda saranno essenzialmente lo sviluppo aziendale (incremento SAU e innovazione tecnologica attinente al raggiungimento degli obiettivi), le scelte produttive su piccole-media scala in termini di processo, gli investimenti aziendali finalizzati al raggiungimento della performance e lo sviluppo tecnologico che dovrà garantire un miglioramento delle fasi del processo produttivo. Nello specifico lo sviluppo aziendale si raggiungerà attraverso oculate scelte nel processo produttivo,

nello specifico ampliare la SAU aziendale a foraggiere e cereali con un incremento di ettari pari ad ettari 16.25.00 rispetto alla situazione odierna. Questo determinerà un aumento della produttività aziendale con buoni livelli produttivi e soddisfacimento del fabbisogno alimentare del bestiame, con riduzione dei costi e modesto reddito netto aziendale. Tutto questo sarà connesso ad una serie di investimenti aziendali che permetteranno alla stessa di velocizzare i processi, per cui l'acquisto della nuova rotopressa Mascar renderà le tecniche di raccolta del foraggio sensibilmente più concrete, veloci e fattive...» (punto 3.2.1);

- «Le azioni che l'azienda intende intraprendere riguardano prevalentemente gli investimenti aziendali e la consulenza aziendale da parte di agronomo. Dal punto di vista degli investimenti, l'azienda necessita di una nuova rotopressa ... Dal punto di vista della consulenza aziendale nell'ambito del PSA e nello specifico "Lavorazioni agrarie consistenti in estirpazione arbusti, pareggiamento del terreno, aratura andante e profonda, spietramento superficiale, realizzazione di drenaggi (linee di scolo), lavori preparatori, concimazione e semina delle particelle c. 28-30-33-34-160 del foglio di mappa 34, particelle c. 2-4-S-6-7-8-940-21 del foglio di mappa 42 per circa 16.25.00 ettari interessati dall'intervento su una superficie catastale di ettari 22.76.46 si è pensato di mettere a coltura dette superfici per incrementare la SAU a favore di colture foraggiere e cerealicole per garantire un giusto approvvigionamento al bestiame attuale e futuro» (punto 3.2.2).

Il cronoprogramma dettagliato delle attività e il riepilogo indicativo dei costi sono specificati ai punti 3.3 e 3.4, dove l'acquisto della rotopressa (del costo di € 15.700,00) è programmata per il primo trimestre, mentre le coltivazioni (del

costo di € 47.300,99) e la consulenza agronomica e PSA (del costo di € 7.000,00) sono programmate per i primi quattro trimestri.

Nel provvedimento di concessione n. 58/14/AI.2019/D.00092, notificato al beneficiario in data 22/02/2019, venivano specificati:

- le prescrizioni e gli obblighi, tra i quali *«avviare il Piano di Sviluppo Aziendale entro 9 mesi dalla sottoscrizione del ... provvedimento ed a raggiungere gli obiettivi in esso indicati entro il termine indicato nel cronoprogramma del P.S.A. stesso, e comunque entro il termine massimo di 36 mesi a partire dalla data di concessione individuale dell'aiuto forfettario, fatti salvi i casi di forza maggiore»* (art. 3);

- le conseguenze nei casi in cui, a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, si fossero *«... rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità»*, dovendosi procedere *«... secondo le previsioni di cui all'art. 17 del Bando e di quelle contenute nelle disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni del PSR Basilicata 2014/2020»* (art. 7).

Nella “relazione integrativa maggiormente dettagliata”, redatta dal dr. Satriano e trasmessa alla Regione con nota del 13/3/2020, si è, tra l'altro, dichiarato:

- che tutte le fasi riguardanti gli investimenti sono state dallo stesso tecnico seguite *«...a partire dal 02/05/2018 quando è stata fatta la domanda di sostegno, per proseguire con l'avvio del PSA in data 12/04/2019 attraverso il pagamento di un acconto del primo investimento, di cui alla fattura 11-2019 del 04/04/2019 (acconto consulenza aziendale)»*;

- che *«Gli investimenti da rendicontare si sono conclusi con l'ultimo pagamento*

effettuato a mezzo bonifico (si sono conclusi il giorno 12/11/2019) per l'acquisto del cartello pubblicitario in forex»;

- che, nell'ambito della voce di costo relativa alle lavorazioni agrarie, l'azienda «ha messo a coltura alcuni terreni che precedentemente non erano mai stati coltivati, ragion per cui l'azienda ha provveduto ad effettuare con propri mezzi già presenti nel fascicolo aziendale lavorazioni in proprio secondo quanto riportato nel prezziario regionale 2018, spese che sono state rendicontate a conclusione dei lavori dal proprio tecnico, questo al fine di ampliare e migliorare la SAU a foraggere e seminativi, per una superficie di ettari 16.25.00 per ottimizzare la performance produttiva aziendale; i titoli autorizzativi conseguiti a tal proposito sono l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 1332 del 10/09/2015 e il nulla osta del Parco Regionale di Gallipoli Cognato prot. n. 1846 del 05/12/2019 quest'ultima richiesta dal Beneficiario su terreni di proprietà del padre Pantone Andrea in forza di contratto di comodato d'uso gratuito. Le lavorazioni agrarie effettuate hanno seguito diverse fasi di lavoro, nella fattispecie la modellatura del terreno per ettari 16.25.00 così come da tabella sottostante, sistemazione superficiale a cui ha fatto seguito lo spietramento come ben evidenziato nell'allegato fotografico, quindi l'aratura del terreno con mezzo meccanico, l'affinamento del letto di semina mediante fresatura, erpicatura di terreno precedentemente scarificato, la semina mediante impiego di seme proprio proveniente dal reimpiego e la concimazione di copertura impiegando concime organico proprio, ergo il letame dei propri ovi caprini impiegando lo spandi letame di proprietà...».

In conclusione, il tecnico ha certificato che «...i lavori e gli investimenti in oggetto sono stati eseguiti secondo quanto stabilito dal progetto originario,

dando giustificazione di ogni fase operativa espletata dall'azienda».

Orbene, le condizioni e gli obblighi rivenienti dall'investimento pubblico, espressamente rivolto «... *ad agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte ...*» (art. 3 del bando), sono risultati, nella fattispecie, palesemente violati, essendo dall'istruttoria emerso che i terreni in questione erano già stati oggetto degli interventi di trasformazione agraria che con la domanda di aiuto, sul presupposto che non fossero già stati eseguiti, si chiedeva di sovvenzionare.

Con domanda presentata in data 25/5/2015 alla Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di Potenza, Pantone Andrea (padre di Giacomo), in qualità di proprietario dei terreni agricoli in Pietrapertosa al fg. 34, partt. 28, 30, 33, 34, 160, ed al fg. 42, part. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 e 27, ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica «... *a condurre lavorazioni meccaniche ed interventi agronomici (Messa a coltura) di superfici agricole occupate da ex seminativi e da pascoli nel terreno sottoposto a Vincolo Paesaggistico*».

La Regione Basilicata ha rilasciato conseguentemente l'autorizzazione paesaggistica n. 19AD.2015/D.01332 del 10.09.2015.

Come evidenziato nella nota informativa dei Carabinieri prot. n. 11681 del 1/7/2020, dai riscontri documentali effettuati attraverso la piattaforma Web Gis – RDSI – Piano del Parco, e dalle stampe delle aerofotogrammetrie trasmesse dall'Ente Parco, è emerso che gli interventi previsti nel 2015 da Andrea Pantone erano già stati eseguiti nel 2017: «*Infatti dalle ortofoto si evince che nel 2017 le particelle 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 27 del fg. 42 erano già state dissodate e messe a coltura*».

Dal verbale di sommarie informazioni testimoniali del 29/5/2020 del responsabile del Centro di Assistenza Agricola CIA di Basilicata – alla specifica richiesta di verificare quando, dagli atti redatti dallo stesso centro di assistenza agricola, risultasse «... il cambio di coltura delle particelle n. 30, 33, 34, 160 del fg. 34 del Comune di Pietrapertosa e n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 e 27 del fg. 42 del Comune di Pietrapertosa intestate al Sig. Pantone Giacomo...» – lo stesso responsabile ha dichiarato, tra l'altro: «Verificando i vari fascicoli aziendali si appura che il dissodamento delle particelle che voi mi avete indicato è avvenuto tra la data del 21.02.2017 e quella del 21.04.2017. In data 21.04.2017 il Pantone ha richiesto all'operatore del CAA CIA di Potenza di trasmettere ad AGEA il riesame relativamente alle particelle in argomento in quanto essendo state dissodate, passavano come qualità di coltura da pascolo a seminativi. L'operatore ha inserito nella procedura del SIAN l'istanza di riesame con n. di domanda 70310416212 e l'AGEA, in data 28.04.2017, a seguito verifiche con il GIS ed apposita ortofotografia, ha accettato tale variazione di qualità di coltura. Il 21.02.2017 come da scheda di validazione n. 70378136900 il Pantone dichiara dette particelle con le stesse qualità di coltura della domanda dell'anno precedente e poi, con la domanda del 15.06.2017 n. 70388099965, essendo stata accettata la richiesta di revisione dall'AGEA, le particelle interessate dal dissodamento sono state variate come qualità di coltura ed utilizzate come superfici seminate e coltivate a pisello, cecerchia, farro, ecc, così come indicato nel carteggio».

Nella predetta nota informativa dei Carabinieri è stato, sul punto, precisato che **«In data 15.06.2017 con domanda n. 70388099965, essendo stato accettato dall'AGEA il dissodamento delle predette particelle, il Pantone dichiarava le**

superfici seminate inserendole per tutti gli anni successivi nelle domande di aiuto (Domanda Unica di Pagamento. Dom. Sviluppo Rurale, Domande di accesso riserva nazionale). Tanto si evince dalla stampa del fascicolo aziendale validato dall'AGEA avente prot. AGEA.CAA383.2017.0005114. (All. 36)» (pag. 30).

I militari hanno, altresì, specificato che «Dall'accesso al sito RSI Basilicata sono state prelevate le ortofoto delle particelle del fg 42 e 34 del Comune di Pietrapertosa, facenti parte dell'azienda del Pantone Giacomo ed oggetto di lavori di dissodamento e dalle stampe dell'ortofoto del 2013, si evince che tali particelle risultano essere in tutto o in parte dei pascoli con presenza di vegetazione arbustiva, mentre dall'ortofoto del 2017 si appura che dette aree sono state già dissodate, tutte o in parte, e trasformate da pascoli a seminativi».

L'avvenuta trasformazione delle aree in questione, dissodate e trasformate da pascoli a seminativi già prima della presentazione della domanda di aiuto, è stata confermata anche dalle colture in atto sui terreni in questione, come riscontrate dal Nucleo Investigativo alla data dell'accesso (12/05/2020): lo stato di avanzamento di tali colture, infatti, non è risultato compatibile con la scansione delle attività svolte, come rappresentate nel "Time Sheet – Report di attività", a firma del beneficiario e del tecnico (trasmesso alla Regione in allegato alla nota del 10/2/2020 a firma di Giacomo Pantone) da cui risulta che l'ultima attività di "modellatura del terreno con mezzo meccanico" è stata effettuata in data 30/1/2020 dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Nella citata informativa del 1/7/2020, inoltre, si è rilevato che nello "elaborato integrazione relazione tecnica dettagliata", a sostegno dell'esecuzione dei lavori in conformità al progetto originario, sono state allegate «... alcune fotografie

riportanti cumuli di pietra che per le loro caratteristiche risultano in loco da svariato periodo in quanto perfettamente pulite e dilavate dagli agenti atmosferici».

Nella nota dell'11.12.2020 del Nucleo Investigativo Polizia ambientale agroalimentare e forestale, con riferimento ai *file* estrapolati dal SIAN (Sistema agricolo nazionale), da cui si evince che alcune particelle oggetto di dissodamento, nel 2018 e 2019 sono state seminate ad avena, ceci, lenticchie, grano, orzo, vecce da foraggio, si è efficacemente evidenziato quanto segue:

«Ovviamente, PER praticare dette colture. il Pantone nel mese di ottobre novembre 2018 ha arato normalmente i terreni, seminando le specie leguminose e/o cerealicole al fine di raccogliere i prodotti nel periodo primaverile estivo 2019 e riprendere il ciclo nel periodo autunnale provvedendo a nuova aratura.

Queste sono normali attività colturali che non necessitano di alcuna autorizzazione ed inoltre, il Pantone Giacomo per eseguire dette arature e semine ha inserito tali lavorazioni in apposite domande di aiuto percependo le relative indennità dall'AGEA con domanda unica di pagamento e domanda di sviluppo rurale per zone svantaggiate riferite a superfici seminate e pascoli.

Per quanto sopra, le lavorazioni indicate a verbale dal Satriano come operazioni meccaniche, non sono altro che normali attività colturali che vengono eseguite annualmente e ciclicamente dagli agricoltori. I terreni seminativi coltivati a cereali o leguminose vengono arati ogni anno nel periodo autunno/invernale e conseguentemente seminati mentre, sui terreni oggetto di colture foraggere (dove il tecnico asseriva di vedere sfalciare l'erba al Pantone) essendo specie poliennali, l'aratura avviene anche dopo vari anni in

quanto il foraggio ricresce dopo lo sfalcio.

La messa a coltura di terreni saldi o ex pascolivi, invece, richiede attività straordinarie che per essere realizzate devono essere autorizzate innanzitutto dalla Regione Basilicata, Dip. Ambiente e Territorio - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e nel caso specifico anche previa richiesta del nulla osta al Parco Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane in quanto ricadenti nella predetta area protetta.

Come prima accennato le autorizzazioni sopra riportate sono necessarie, in quanto, l'esecuzione di tali lavori produce una modifica sostanziale del paesaggio, essendo necessaria prima di eseguire profonde arature per la messa a coltura, l'eliminazione di tutta la vegetazione arbusti va ed arborea presente nonché il livellamento delle superfici per renderle idonee alla coltivazione».

Nella stessa nota si è, pertanto, concluso che «L'esecuzione di tale oneroso lavoro è stato falsamente attestato dal tecnico, unitamente al Pantone Andrea nella relazione finale, sottoscrivendo il report di attività di ben 203 giornate lavorative di 8 ore ciascuna per dissodare gli ha 16.25 di superfici salde. Appunto il lavoro di dissodamento dei terreni saldi è un'attività straordinaria e che necessita di lavorazioni molto impegnative sia in termini economici che di attività lavorativa».

Orbene, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri, e sopra sinteticamente riportati, è emerso che i lavori di dissodamento dei terreni e l'adeguamento strutturale dell'azienda oggetto di sovvenzione erano già stati eseguiti alla data del 21/4/2017 e, conseguentemente, non risponde a verità quanto dichiarato dal

percipiente, e asseverato dal tecnico, in ordine all'aumento della superficie seminabile in conseguenza della domanda di aiuto e al raggiungimento dei connessi obiettivi, assistiti dal concesso il finanziamento.

È emerso, in particolare, che tali obiettivi sono stati solo fittiziamente indicati nella richiesta di finanziamento in quanto le lavorazioni agrarie sovvenzionate erano già state effettuate tra il 21 febbraio e il 21 aprile 2017, come confermato: dalle dichiarazioni del Responsabile del CAA; dal fascicolo aziendale scaricato dal SIAN, dal quale si evidenzia che già alla data il 29/6/2017 Giacomo Pantone aveva riportato le particelle in questione con la variazione di coltura a seminativo; dal confronto tra le ortofoto del 2013 (in cui si presentava vegetazione arbustiva) e le ortofoto acquisite dal sito RSI della Regione Basilicata (che hanno evidenziato aree dissodate, in tutto o in parte, e trasformate da pascoli a seminativi); dal sopralluogo effettuato dai carabinieri il 12/5/2020, che hanno verificato la sussistenza di culture in atto, incompatibili con l'ultimazione dei lavori alla data indicata dal beneficiario e dal tecnico.

In definitiva, nella complessiva fattispecie dedotta nel presente giudizio è del tutto indubitabile che gli obblighi incombenti sul beneficiario, connessi al rapporto funzionale di servizio instauratosi con l'ente erogatore e dettagliati nel bando, non sono stati per larga parte onorati. Le opere finanziate, infatti, erano già state realizzate al momento della presentazione della domanda di aiuto, con la conseguenza che i fondi ottenuti non sono stati destinati alle finalità per le quali erano stati erogati, con l'eccezione di seguito indicata: non vi sono, infatti, specifiche contestazioni riguardanti la quota di finanziamento erogata per l'acquisto della rotopressa, della quale non è stata allegata e dimostrata l'illegittima percezione o la mancata funzionalizzazione all'interesse pubblico.

Non si ritiene, pertanto, che possa essere considerata dannosa l'erogazione dell'intero contributo, ma solo della parte corrispondente alle trasformazioni agrarie e alla connessa consulenza agronomica, del complessivo importo di € 54.300,00, da addebitarsi a titolo di dolo, e in un caso di colpa grave, ai soggetti di seguito indicati in ragione dell'incidenza causale delle condotte di ciascuno. Questa Corte ha maturato il convincimento che gli antigiuridici coinvolgimenti dolosi del percipiente e del tecnico nella fattispecie siano stati sufficientemente dimostrati mediante gli elementi e le considerazioni fornite dalla Procura.

Non si può, infatti, porre in dubbio l'esistenza del dolo nelle condotte di Giacomo Pantone e di Antonio Satriano, produttive di danno erariale i quali, in maniera consapevole e volontaria, hanno ottenuto l'indebita erogazione della pubblica contribuzione e predisposto la necessaria documentazione tecnica, pur in mancanza della concreta volontà di eseguire il programma sovvenzionato, per la parte riguardante opere già eseguite alla data della domanda.

Sotto il profilo soggettivo all'esame deve, inoltre, altresì essere considerato che, nella domanda di aiuto n. 84250094491 del 2/5/2018 il richiedente ha, tra l'altro, dichiarato: *«di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti ...»* con la stessa domanda; *«di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regionale»*; *«di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia»*. Si consideri, ancora, che nella domanda di pagamento del 30/1/2020 acquisita agli atti, il beneficiario, consapevole della responsabilità penale in caso di falsa

dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha, tra l'altro, anche dichiarato: *«che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile»; «che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di aiuto»; «di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 73, 74 e 75 (calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative) del Reg. (UE) n.809/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013»; «di essere e conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente».*

Orbene, le dichiarazioni più sopra riportate attestano che il dichiarante aveva la piena conoscenza delle vigenti disposizioni e, conseguentemente, era pienamente consapevole dell'antigiuridicità della condotta dallo stesso volontariamente posta in essere.

Analoga consapevolezza e volontà caratterizza le condotte del dr. Satriano che, in maniera non rispondente allo stato dei fatti, come accertati dai Carabinieri, nella documentazione redatta ha dichiarato che l'azienda aveva messo a coltura alcuni terreni che precedentemente non erano mai stati coltivati, e che gli investimenti sovvenzionati erano stati eseguiti in conformità del progetto.

Non è chi non veda, in definitiva, la gravità delle violazioni per cui è causa, per entità, durata e impossibilità di elidere i negativi effetti, in quanto si sono sostanziate, per la parte sopra indicata, nella definitiva frustrazione delle finalità pubbliche e nella irreparabile distrazione dei fondi alle stesse destinati.

Deve, inoltre, essere accolta, nella sopra indicata misura, la domanda risarcitoria proposta nei confronti degli altri convenuti che, nella prospettazione attorea,

hanno concorso al rilascio del nulla osta naturalistico.

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, della L. 06/12/1991, n. 394, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area protetta è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che verifica la conformità tra l'intervento e le disposizioni del piano e del regolamento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Tra le disposizioni della predetta legge, rilevanti ai fini del decidere, oltre all'art. 27, che assegna alla Regione la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette, deve essere richiamato l'art. 29, che stabilisce:

- che il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere (comma 1);
- che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta (comma 3).

Il potere di intervento dell'Ente parco è posto a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, e la richiesta del nulla osta in questione è obbligatoria ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco.

La giurisprudenza ha chiarito la *ratio* dell'istituto, «...che è appunto finalizzato all'accertamento da parte dell'Ente preposto dell'impatto dell'intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori; per questo, il legislatore ha chiaramente costruito il nulla osta come atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi "puntuali", ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio» (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24/05/2016, n. 9).

Dalla ricostruzione come sopra effettuata appare evidente che il nulla osta avrebbe dovuto essere rilasciato preventivamente rispetto all'esecuzione dei lavori sovvenzionati, in quanto ricadenti in area protetta. L'emanazione del predetto provvedimento, in altri termini, costituiva necessario presupposto per la legittimità degli interventi in questione e, conseguentemente, della utile erogazione dei contributi richiesti.

Orbene, si ritiene che il Direttore dell'Ente Parco, avendo direttamente effettuato i riscontri sulle particelle interessate dalla richiesta attraverso l'utilizzo della piattaforma Webgis – RSDI – Piano del Parco, in ottemperanza ai propri obblighi di servizio, avrebbe potuto (e dovuto) accertare che gli interventi erano già stati effettuati in mancanza di un previo nulla osta.

In presenza di tale evidenza, ovvero di concreti elementi deponenti in tal senso, avrebbe dovuto (quanto meno) procedere ad effettuare le dovute approfondite indagini al fine di adottare i necessari provvedimenti in caso di difformità rispetto alla disciplina particolare, provvedendo anche alla segnalazione all'ente regionale, investito dei poteri di vigilanza (tale segnalazione, peraltro, fornendo alla Regione la notizia dell'avvenuta esecuzione degli interventi sovvenzionati

prima della domanda di aiuto, avrebbe posto lo stesso ente nella condizione di evitare la produzione del danno ora in contestazione).

Con riferimento a quanto argomentato negli scritti difensivi, si evidenzia che nella fattispecie non si discute della sussistenza del falso ideologico o della truffa, accertamenti di fattispecie criminose di competenza del giudice penale, ma dell'incidenza causale dei comportamenti antigiuridici dei soggetti convenuti ai fini della produzione del danno erariale contestato in questa sede. Oggetto precipuo dell'accertamento da effettuarsi da parte del giudice contabile non è propriamente l'illegittimità (categoria attinente al rapporto tra potere autoritativo della PA e posizioni soggettive individuali) dell'atto amministrativo con il quale si è concesso il nulla osta, ma l'antigiuridicità delle condotte che, determinando o agevolando il venire ad esistenza di un presupposto necessario per l'erogazione dei finanziamenti pubblici, abbiano concorso alla produzione del nocumento al pubblico erario.

Non sussistono, a questo punto, difficoltà nel riconoscere la responsabilità amministrativa del dr. Mallia e dell'App. Fasanella, essendo gli stessi avvinti alle condotte del beneficiario del contributo e del tecnico dalla partecipazione al comune intento doloso.

Dalle intercettazioni è, infatti, indubitabilmente emerso come entrambi i suindicati soggetti fossero consapevoli che la mancanza del nulla osta, che si sarebbe dovuto conseguire previamente rispetto ai lavori eseguiti nel 2017, avrebbe precluso a Giacomo Pantone l'acquisizione dei finanziamenti europei e, conseguentemente, si adoperavano per il relativo necessario rilascio.

Difatti, nelle intercettazioni di giovedì 28/11/2019, il Fasanella evidenziava al Mallia – già contattato, per quanto riguardava un'autorizzazione del Parco, dal

Pantone – che quest’ultimo correva «... *il rischio di perdere i fondi del primo insediamento...*»; il Mallia assicurava all’interlocutore che, se non avessero trovato un preesistente provvedimento, l’avrebbero rimesso, e anche in tempi brevi, e cioè entro la settimana successiva, così raccomandandosi: «... *però non facciamo uscire la cosa, telefonate cose, se no si complica, si complica nun u fai chiù*»; sempre il Mallia riferiva: «*Si guarda mò di sta cosa ne devo parlare con Marco, ma la risolviamo ...*». Difatti, proprio la settimana successiva, come preannunciato, e cioè giovedì 5/12/2019, il dr. Marco Delorenzo rilasciava il nulla osta.

Analoga evidenza di compartecipazione dolosa non è stata raggiunta con riferimento al Direttore del Parco, non attinto da intercettazioni, la cui responsabilità, pertanto, può essere *de residuo* riconosciuta solo qualora si ritenga che le condotte antiggiuridiche dallo stesso poste in essere siano connotate da colpa grave.

Sotto tale prospettiva, non può essere condiviso quanto sostenuto dalle difese in ordine al fatto che la finalità del nulla osta sarebbe stata solo quella di fornire delle prescrizioni in ordine all’esecuzione degli interventi e non anche quella di accertare che gli interventi non fossero stati eseguiti.

Considerato, infatti, che sulla base della suindicata normativa, il rilascio del nulla osta deve ritenersi presupposto necessario per l’esecuzione di interventi in area protetta, qualora il Direttore dell’Ente avesse constatato che tali interventi erano già stati eseguiti precedentemente alla richiesta, avrebbe dovuto porre in essere le necessarie azioni in ordine al rigetto dell’istanza ed all’attivazione dei conseguenziali accertamenti e segnalazioni.

Allora, non essendo emersi concreti elementi per sostenere che i censurati

comportamenti, commissivi e omissivi, siano stati volontariamente posti in essere, non può non essere riconosciuta quanto meno la colpa grave, sostanziata in un'inescusabile trascuratezza nello svolgimento delle necessarie verifiche, peraltro comprese in soli due giorni, conseguentemente procedendo, con evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, al non corretto rilascio del nulla osta che ha consentito le indebite percezioni oggetto del presente giudizio.

In definitiva, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, deve essere considerata dannosa l'erogazione di parte dei contributi comunitari erogati, per il complessivo importo di € 54.300,00, da addebitare in solido a titolo di dolo a Pantone Giacomo, Fasanella Domenico, Satriano Antonio e Mallia Egidio.

In virtù del riconosciuto apporto causale gravemente colposo, in accoglimento della richiesta subordinata contenuta in citazione, Delorenzo Marco è riconosciuto responsabile in via sussidiaria per la quota pari al 20% del predetto importo.

Circa la responsabilità sussidiaria ora accertata, si evidenzia che, in base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativo-contabile, nel caso del concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave ha carattere sussidiario; pertanto in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primo luogo il debitore principale, e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato (c.d. *beneficium excussionis*).

Le spese della sentenza seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

- a) condanna in solido, in via principale, Pantone Giacomo, Fasanella Domenico, Satriano Antonio e Mallia Egidio al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma di € 54.300,00, e Delorenzo Marco al pagamento, in via sussidiaria, di una quota pari al 20% della predetta somma, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dalla data del pagamento delle indebite pubbliche contribuzioni e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;
- b) le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 19 marzo 2024.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese della sentenza del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 1.049,92= (millequarantanove/92).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE